

LEGGE N. 30/2024

**PER ALCUNE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N. 93/2015, "PER IL
TURISMO", MODIFICATE**

A sostegno degli articoli 78 e 83, comma 1, della Costituzione, su proposta del Consiglio dei ministri,

ASSEMBLEA
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

DECIDERE:

Nella legge n. 93/2015 "Sul turismo", così modificato, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Articolo 1

Ovunque nella legge la parola "revoca" è sostituita dalla parola "abrogazione".

Articolo 2

All'articolo 4 sono apportate le seguenti

modifiche: 1. Il punto 1 è così

modificato: "1. Per "agenzia di viaggi" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, direttamente o tramite intermediario, si impegna ad offrire ai turisti e ad altre persone, individualmente o organizzate in gruppo, i servizi definiti dall'articolo 47 della presente legge. L'agenzia di viaggi esercita la propria attività sulla base di contratti di mediazione per la vendita di servizi forniti dai fornitori di servizi di viaggio e/o di contratti di consulenza con il consumatore."

2. Al punto 20, le parole "persona fisica e giuridica" sono sostituite dalle parole "persona fisica o giuridica".

3. Dopo il comma 55, sono aggiunti i commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 il seguente contenuto:

"56. "Appartamento" è un'unità residenziale, destinata a fornire servizi di alloggio per turisti, composta da almeno un soggiorno o cucina, una o più camere da letto e almeno un bagno.

57. Per "condominio" si intendono due o più appartamenti gestiti dallo stesso imprenditore turistico.

58. Per "locale" si intende un'unità separata di un edificio residenziale o di un'unità abitativa, in che offre servizi di alloggio per i turisti.

59. Per "Villa" si intende un edificio dotato di cortile e spazio a giardino, destinato a servizi alloggi per turisti nelle zone turistiche.

60. Per "struttura ricettiva del patrimonio culturale" si intende la struttura definita bene culturale ai sensi della normativa sui beni culturali e che è categorizzata, per quanto possibile, secondo le definizioni della normativa sul turismo.

61. Per "albergo diffuso" si intende una struttura ricettiva, che offre servizi di ospitalità ai visitatori, costituita da case, appartamenti o camere ubicati in distinti edifici esistenti, vicini tra loro, gestiti dal medesimo imprenditore turistico.

62. Il "Calendario turistico delle attività di intrattenimento" è il programma annuale che comprende tutti gli eventi culturali, tradizionali, sportivi e naturali che offrono intrattenimento e piacere ai turisti in tutto il territorio dell'Albania. Questo calendario viene pubblicato ogni anno sul sito ufficiale del Ministero responsabile del turismo e dell'istituzione preposta alla promozione del turismo, nonché sulle piattaforme online da questo gestite.

63. Per "spiaggia" si intende l'area di sabbia, ghiaia o roccia, che si trova sul bordo dell'acqua del mare, del fiume o del lago, identificata come adatta alla ricreazione, al divertimento e che è considerata innocua dal punto di vista di salute o sicurezza ad uso dei vacanzieri.

64. Per "spiaggia consentita" si intende la spiaggia definita tale dagli organi preposti, nella quale è consentito esercitare l'attività di stabilimento balneare, secondo quanto prescritto dalla presente legge.

65. "Imprenditore turistico" è una persona fisica o giuridica, costituita secondo la normativa vigente in materia commercianti e società commerciali, che svolgono attività nel settore del turismo.

66. Per "sentiero turistico" si intende una strada prevalentemente sterrata, a fondo naturale, dotata di segnaletica e di altre infrastrutture necessarie per consentire la percorrenza o il transito o verso particolari località di interesse turistico, con lo scopo di creare esperienze ricreative.

67. Il "Trailkeeper" è una persona qualificata, responsabile dell'amministrazione e della manutenzione dei sentieri turistici.

68. Il "bagnino di spiaggia" è la persona qualificata a salvare la vita in acqua e a prestare il primo soccorso medico.

69. "Acque interne" ha il significato attribuito nella legge sulle attività turistiche marine.

70. Per "zona costiera" si intende l'area che comprende la linea costiera, lo spazio marittimo e le acque interno della Repubblica d'Albania, in cui si svolgono le attività turistiche."

Articolo 3

L'articolo 8 è così modificato:

"Articolo 8

Istituzioni responsabili nel settore del turismo

Le istituzioni competenti in materia di turismo sono: a) il Ministero competente per il turismo; b) Agenzia Nazionale del Turismo; c) Agenzia Nazionale delle Coste; c) enti locali."

Articolo 4

L'articolo 10 è abrogato.

Articolo 5

Dopo l'articolo 11 è aggiunto l'articolo 11/1 con il seguente contenuto:

"Articolo 11/1

Comitato per i dati statistici nel turismo

1. Viene creato il Comitato per i dati statistici sul turismo come organismo di coordinamento alle dipendenze del Ministero responsabile del turismo.

2. Il comitato è presieduto dal ministro responsabile del turismo ed è composto da rappresentanti di istituzioni centrali e locali, la cui attività è legata ai dati nel campo del turismo.

3. La composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento, nonché i compiti del comitato sono approvati con decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro incaricato del turismo."

Articolo 6

L'articolo 14 è così modificato:

"Articolo 14

Funzioni e poteri dell'Agenzia Nazionale del Turismo

L'Agenzia Nazionale del Turismo ha le seguenti funzioni e poteri: 1. Attua le politiche di marketing del governo nel campo del turismo, promuovendo il settore turistico a livello nazionale e internazionale attraverso l'organizzazione di fiere, la partecipazione a fiere internazionali e altre attività promozionali, in al fine di creare l'immagine dell'Albania come destinazione turistica nel mercato internazionale.

2. Fornisce informazioni ai visitatori, viaggiatori e turisti sui servizi turistici offerti, ad prodotti e destinazioni turistiche, attività e altri dati utili.

3. Promuove il prodotto e le destinazioni turistiche all'interno e all'esterno del Paese, collaborando con uffici regionali del turismo, governo locale e altre organizzazioni che operano nel campo del turismo.

4. Promuove investimenti in aree con priorità di sviluppo turistico, collaborando con altre istituzioni pubbliche di promozione degli investimenti nel paese.

5. Intraprendere e promuovere progetti per il turismo secondo il campo di attività, ottenendo l'approvazione preliminare del Ministero responsabile del turismo.

6. Propone e progetta prodotti promozionali in linea con le tendenze del mercato turistico e ne realizza la produzione.

7. Attua la Strategia Nazionale del Turismo per la commercializzazione del settore.

8. Propone al ministro responsabile del turismo la modifica degli atti giuridici e subgiuridici in materia di turismo, argomentando le ragioni legate a tali proposte.

9. Monitora, migliora e aggiorna i siti web ufficiali di promozione turistica.

10. Riscuote i proventi che si realizzano dai contratti di locazione delle superfici date in uso per lo sviluppo del turismo e ne effettua il versamento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

11. Controlla l'attuazione e il rispetto dei criteri per i contratti di locazione esistenti e per gli accordi di sviluppo relativi ai soggetti "soggetti incentivati".

12. Elabora in collaborazione con le istituzioni centrali, le unità dell'autogoverno locale e i gruppi di interesse nel campo del turismo, il calendario turistico delle attività di intrattenimento e ne coordina la realizzazione.

13. Pianifica, coordina, guida e promuove il calendario turistico, compresi gli eventi culturali, tradizionali, sportivi e naturali, che offrono intrattenimento e piacere ai turisti in tutto il territorio della Repubblica d'Albania.

14. Finanziamenti dal fondo di bilancio approvato per ogni anno la realizzazione di progetti ed eventi di carattere creativo e aventi come oggetto la loro attività turistica, nonché quelli inseriti nel calendario turistico, previa approvazione del Ministro.

15. Crea entrate secondarie dai pagamenti degli enti interessati per la promozione delle attività e dei servizi turistici nei territori gestiti dall'Agenzia Nazionale del Turismo. La procedura per la riscossione e l'utilizzo di tali entrate è approvata con istruzione congiunta del ministro responsabile del turismo e del ministro responsabile delle finanze."

Articolo 7

All'articolo 15, il punto 1 è così modificato: "1.

L'Agenzia Nazionale delle Coste (di seguito "AKB") è un soggetto giuridico pubblico, di bilancio, con sede a Tirana, sotto la responsabilità del ministro responsabile del turismo, che mira a tutelare e seguire lo sviluppo sostenibile della zona costiera e delle coste interne, monitoraggio, ispezione e controllo delle attività turistiche nel territorio della Repubblica d'Albania, in funzione dello sviluppo sostenibile del turismo."

Articolo 8

L'articolo 16 è abrogato.

Articolo 9

L'articolo 17 è così modificato:

"Articolo 17

Funzioni e poteri dell'Agenzia Nazionale delle Coste

L'Agenzia Nazionale Costiera ha le seguenti funzioni e poteri: a) organizzazione del lavoro per la gestione integrata della zona costiera; b) garantire lo sviluppo sostenibile del turismo attraverso il monitoraggio, l'ispezione e il controllo delle attività turistiche su tutto il territorio della Repubblica d'Albania; c) cooperazione con istituzioni statali, centrali e locali, con investitori e altri attori

locali o internazionali per lo scambio di dati e la creazione di tutte le strutture per l'adempimento degli obiettivi e delle funzioni della sua attività; ç) promuovere gli investimenti nell'area costiera; d) coordinamento di programmi e progetti di sviluppo rilevanti per la gestione integrata della zona costiera; dh) assicurare il servizio di pulizia

del litorale durante la stagione turistica, a supporto e integrazione del servizio fornito dai competenti enti locali. La procedura di appalto pubblico per la fornitura del servizio di pulizia delle aree

costiere è curata dall'AKB, in attuazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici;

e) effettuare ispezioni su tutte le attività turistiche in conformità con le disposizioni della presente legge e della normativa vigente in materia di ispezione e adottare misure amministrative per le violazioni riscontrate; ë) l'esercizio di ogni altra responsabilità

definita dalla legge o dallo statuto."

Articolo 10

All'articolo 20, comma 2, lettera "c", le parole "il ministro e l'AKT" sono sostituite dalle parole "il ministero responsabile del turismo".

Articolo 11

Dopo l'articolo 28 è aggiunto l'articolo 28/1 con il seguente contenuto:

"Articolo 28/1

Normalizzazione e gestione dei percorsi turistici

Il ministro incaricato del turismo approva il regolamento per la standardizzazione e la gestione dei percorsi turistici. Il regolamento definisce le regole per la registrazione e la categorizzazione dei sentieri turistici, la segnaletica, la progettazione, l'apertura e la manutenzione, i dati sui sentieri, gli interventi, le regole di comportamento dei frequentatori dei sentieri, gli organi preposti, le regole per la formazione dei sentieristi, nonché ogni altro aspetto che riguarda la standardizzazione e la gestione dei percorsi turistici."

Articolo 12

L'articolo 31 è così modificato:

"Articolo 31

Finanziamento di progetti e attività nel settore del turismo

1. Il Ministero competente per il turismo e l'Agenzia nazionale per il turismo finanziano ogni anno con il fondo di bilancio: a) i progetti presentati da persone fisiche, giuridiche, locali o straniere, il cui oggetto di attività è il settore del turismo; b) progetti e attività nel campo del turismo, considerati di particolare importanza e con un budget che raggiunga più del 50% del fondo annuale per i progetti; c) progetti e attività ideati e proposti dal Ministero competente per il turismo

e dall'Agenzia Nazionale del Turismo nel settore del turismo.

2. Questo fondo non è soggetto alla legislazione sugli appalti pubblici.

3. Per la realizzazione di progetti e attività nel settore del turismo il finanziamento copre fino a al 100% dei costi di progetto approvati.

4. Le procedure ed i criteri che si seguono per il finanziamento dei progetti, di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri.

Articolo 13

Dopo l'articolo 31, sono aggiunti gli articoli 31/1, 31/2 e 31/3 con il seguente contenuto:

"Articolo 31/1

Approvazione di progetti e attività nel settore del turismo da parte del Ministero competente per il turismo

1. L'approvazione dei progetti e delle attività nel campo del turismo è effettuata dal Ministro competente per il turismo, su proposta del collegium, composto da 5 funzionari della pubblica amministrazione di alto e medio livello, responsabili delle strutture competenti, che coprono i settori del turismo presso il ministero responsabile del turismo, stabiliti con ordinanza del ministro responsabile del turismo.

2. I criteri e le scadenze relative alla presentazione delle proposte di contributo economico, previste dalle lettere "a" e "c" del comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, sono determinati con istruzioni del Ministro competente per il turismo.

Articolo 31/2

Competenze del collegium del ministero responsabile del turismo

1. Il collegium ha i seguenti poteri: a)

seleziona e classifica i progetti dal punto di vista promozionale, sociale ed economico, in termini di turismo;

b) elabora e propone al ministro competente per le attività turistiche e progetti nel settore del turismo, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della presente legge; c) incoraggia la promozione turistica nazionale e

propone al Ministro competente per il turismo l'organizzazione di eventi promozionali nazionali ed internazionali nel campo del turismo.

2. Le modalità di funzionamento del collegio sono definite nel regolamento approvato dal Ministro competente per il turismo.

Articolo 31/3

Approvazione di progetti e attività nel campo del turismo da parte dell'Agenzia Nazionale del Turismo

1. Per l'Agenzia nazionale del turismo, l'approvazione dei progetti e delle attività in materia turistica, conformi al calendario turistico delle attività di intrattenimento, avviene con provvedimento del titolare, su proposta del collegio dell'ente competente. .

2. Il collegio è composto da non meno di 3 funzionari o impiegati, determinati con provvedimento del titolare.

3. I metodi di lavoro del collegium dell'AKT sono proposti dall'istituzione e approvati con regolamento del ministro responsabile del turismo."

Articolo 14

L'articolo 32 è abrogato.

Articolo 15

All'articolo 33/1 la lettera "a" viene modificata come segue: "a) è un investitore in una struttura ricettiva a 4 o 5 stelle nella Repubblica d'Albania, costruita secondo le disposizioni dell'articolo 44 della presente legge e che soddisfa i criteri e le condizioni per essere certificato secondo quanto previsto dall'articolo 45 della presente legge."

Articolo 16

All'articolo 33/2 il punto 2 è modificato come segue: "2. Soggetti che beneficiano dello status di "Investitore in strutture ricettive a 4 o 5 stelle, status speciale", firmare un accordo di sviluppo con il ministero responsabile del turismo".

Articolo 17

All'articolo 35, punto 5, nel primo periodo, le parole "può decidere" sono sostituite dalle parole "decidere".

Articolo 18

L'articolo 37 è abrogato.

Articolo 19

All'articolo 43, dopo la lettera "è", sono aggiunte le lettere "f", "g", "gj", "h", "i" e "j" con il seguente contenuto: "f) "Appartamento"; g) "Condominio"; gj) "Villa"; h) "Struttura ricettiva dei beni culturali"; i) "Albergo Distribuito"; j) "Camera".

Articolo 20

Dopo l'articolo 43 è aggiunto l'articolo 43/1 con il seguente contenuto:

"Articolo 43/1

Categorizzazione delle strutture ricettive

1. Ogni imprenditore turistico, che opera come struttura ricettiva, entro 30 giorni dall'iscrizione presso il Centro Nazionale Imprenditoriale per l'esercizio dell'attività di struttura ricettiva, presenta al Ministero competente per il turismo la richiesta delle attrezzature con certificato di categorizzazione secondo ai criteri definiti nello statuto ai sensi della presente legge.

2. Il singolo locatore per le categorie "Appartamento", "Villa" o "Camera", prima di iniziare l'esercizio dell'attività, presenta al Ministero competente per il turismo la richiesta delle attrezzature con certificato di categorizzazione secondo i criteri definiti nell'art. lo statuto in attuazione della presente legge.

3. Il certificato di classificazione della struttura ricettiva è a tempo indeterminato ed è iscritto nel Registro Centrale del Turismo, gestito dal Ministero competente per il turismo.

4. Ogni struttura ricettiva durante l'esercizio dell'attività ha l'obbligo di effettuare la registrazione email cliente con i dati relativi al numero di visitatori, notti di soggiorno, cittadinanza, residenza, sesso ed età.

5. Ciascuna struttura ricettiva durante l'esercizio dell'attività ha l'obbligo di creare un ambiente di speciali e differenziate per la raccolta dei rifiuti e la loro rimozione, secondo le norme previste dall'art Atti emanati dal governo locale.

6. Il ministro responsabile del turismo approva il regolamento sulle condizioni, i criteri, i termini e la procedura per la categorizzazione delle strutture ricettive.”.

Articolo 21

All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il punto 1 è così modificato:

"1. Ogni categoria di strutture ricettive è classificata con un sistema separato, accompagnato da segnaletica distintivo rilevante, secondo le seguenti definizioni:

- a) "Ostello" standard;
- b) Standard "Fjetin", comfort;
- c) "campeggio" standard;
- ç) "Hotel" due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle;
- d) "Motel" standard, comfort, superior;
- dh) "Resort" tre stelle, quattro stelle, cinque stelle;
- e) "Centro curativo" due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle;
- ë) "Bed and breakfast" standard, comfort, superior;
- f) "appartamento" tipo;
- g) Norma "Condominio";
- gj) "Vila" comfort, superiore;
- h) Norma "Alberghi diffusi";
- i) "Struttura ricettiva dei beni culturali" j) "Camera" standard; standard."

2. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la denominazione "Centro Nazionale di Registrazione" è sostituita dalla denominazione "Centro Nazionale di affari";

b) è aggiunta alla fine la seguente frase: "Sbarco individuale nelle categorie "Appartamento", "Villa" o "Camera", prima di iniziare l'esercizio dell'attività, deve presentarsi al Ministero competente per il turismo, la richiesta di attrezzature con certificato di classificazione, secondo i criteri definiti negli atti statuto in attuazione della presente legge.

3. Al comma 3 sono soppresse le parole "entro 30 giorni".

4. Il punto 10 è abrogato.

Articolo 22

Dopo l'articolo 45 è aggiunto l'articolo 45/1 con il seguente contenuto:

"Articolo 45/1 **agriturismo**

1. Il soggetto che esercita l'attività agrituristica soddisfa i criteri per:

- a) aziende agricole legate all'attività agrituristica;
- b) la struttura ospitante realizzata o prevista da realizzare;
- c) offrire cibi e bevande preparati con ingredienti provenienti dall'azienda agricola stessa o dalla stessa produttori locali;

c) fornitura di attività di intrattenimento/didattiche.

2. L'attività agrituristica è certificata dal Ministero competente per il turismo, mediante il certificato preliminare per la realizzazione dell'agriturismo e certificato per l'esercizio dell'attività agrituristica.

3. I criteri, la documentazione e le procedure per la certificazione dell'attività agrituristica e della costruzione di strutture/oggetti in sua funzione, nonché il modello del certificato, sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per la turismo e il ministro responsabile dello sviluppo rurale." .

Articolo 23

All'articolo 47, lettera "b", le parole "operatori di viaggio" sono sostituite dalle parole "operatori turistici".

Articolo 24

All'articolo 48, comma 2, lettera "c", le parole "di possedere un titolo universitario del primo ciclo di studi o un titolo di qualificazione professionale, conforme all'oggetto dell'attività imprenditoriale;" sono sostituite dalle parole "che hanno completato gli studi secondari;" .

Articolo 25

All'articolo 51, comma 2, lettera "c", dopo le parole "primo ciclo di studi" le parole "o hanno diplomato al liceo professionale".

Articolo 26

All'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 1.

Il titolo dell'articolo è modificato come segue:
"Dati fondamentali del contratto con il viaggiatore".

2. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al primo periodo, la parola "consumatore" è sostituita dalla parola "viaggiatore"; b) dopo la lettera "o" sono aggiunte le lettere "p" e "q" aventi il seguente contenuto: "p) contatto diretto con la persona responsabile del minore non accompagnata dai genitori o dal rappresentante legale; q) informazioni sulle procedure per la gestione dei reclami e sui meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie." .

Articolo 27

L'articolo 55 è abrogato.

Articolo 28

All'articolo 57 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: 1. Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1/1 il cui contenuto: "1/1. Il richiedente segue il programma di qualificazione di guida turistica, secondo le relative categorie, prima di presentare la richiesta per essere munito del certificato di guida turistica ai fornitori approvati dal competente ministero del turismo. Il programma di qualificazione e le condizioni che devono essere soddisfatte dai fornitori di tali programmi sono approvati con ordinanza del ministro responsabile del turismo." .

2. Al punto 5 è soppressa la lettera "a", le parole "indirizzo della guida turistica".

3. Il punto 6 è così modificato: "6. L'attestato di guida turistica è a tempo indeterminato." .

Articolo 29

All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche: 1. Nel secondo periodo del comma 1, le parole "munito dei dati definiti al comma 5 dell'articolo 57" sono sostituite dalle parole "che contiene il nome e cognome e i dati definiti dalle lettere da "b" a "d" del punto 5 dell'articolo 57 della presente legge".

2. Al comma 5, le parole "decadenza o invalidità di" sono sostituite dalle parole "e abrogazione di".

Articolo 30

L'articolo 59 è abrogato.

Articolo 31

L'articolo 60 è così modificato:

"Articolo 60

Qualificazione e formazione professionale continua delle guide turistiche

1. Il Ministero competente per il turismo: a) approva i programmi di qualificazione delle guide turistiche; b) incoraggia, sostiene e collabora con gli enti da esso accreditati e con altri enti per l'organizzazione di corsi di formazione professionale continua e seminari informativi per guide turistiche, al fine di mantenere gli standard del servizio di guida turistica, di aggiornare e arricchire la conoscenza della guida turistica con i nuovi dati.

2. Il Ministro competente per il turismo approva il regolamento per i programmi di qualificazione delle guide turismo e la procedura per il loro accreditamento."

Articolo 32

All'articolo 63, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1/1 con il seguente contenuto:

"1/1. In ogni caso il vettore turistico non esercita l'attività di operatore turistico. Lo specifico servizio è regolato mediante il contratto di servizio tra l'operatore turistico e il vettore turistico."

Articolo 33

L'articolo 64 è così modificato:

"Articolo 64

Stazioni sulla spiaggia

1. L'attività dello stabilimento balneare è esercitata in base a un contratto d'uso dello spazio di spiaggia messo a disposizione, concluso tra il soggetto e l'autorità pubblica competente ed è organizzata nello spazio secondo la mappa generale delle spiagge consentite e delle corrispondenti, planimetrie approvate dagli organi preposti.

2. Il soggetto che esercita l'attività dello stabilimento balneare informa i villeggianti mediante l'affissione dei criteri e delle condizioni di tutela della salute e della vita per gli aspetti tecnici dell'attività dello stabilimento balneare.

3. Il soggetto che svolge l'attività della stazione balneare ha l'obbligo di manutenzione e prevenzione inquinamento dello spazio spiaggia utilizzato, ai sensi del punto 1 del presente articolo.

4. È approvato il regolamento recante condizioni e criteri per l'esercizio dell'attività dello stabilimento balneare decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro responsabile del turismo e contiene:

a) condizioni tecniche minime a seconda della tipologia della spiaggia;

b) requisiti di sicurezza sanitaria ed igiene; c) requisiti di sicurezza; ç) requisiti e condizioni del bagnino.”.

Articolo 34

Dopo l'articolo 64 è aggiunto l'articolo 64/1 con il seguente contenuto:

"Articolo 64/1

Altri obblighi per le imprese turistiche

1. Ciascun imprenditore turistico espone in luogo visibile al pubblico la denominazione dell'impresa, nonché procedura di ricorso almeno in albanese e inglese.
2. In ciascuna struttura ricettiva e stazione balneare sono esposti in modo ben visibile i listini prezzi del prodotto e il servizio che offre almeno in albanese e inglese.
3. Ciascun imprenditore turistico durante l'esercizio dell'attività garantisce il rispetto delle norme di legge il servizio che offre, in conformità con le disposizioni legali in vigore.
4. Ogni imprenditore turistico durante l'esercizio dell'attività deve munirsi di un valido contratto assicurativo per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, a seguito di inadempimento di obblighi, ivi compresi quello di solvibilità e di fallimento. Il contratto di assicurazione è legato ad una compagnia assicurativa secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazione e riassicurazione, e copre i danni sopra previsti, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela del consumatore.
5. Ogni imprenditore turistico ha l'obbligo di stipulare il contratto in luogo visibile al pubblico

di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

6. Ogni imprenditore turistico, che offre i propri servizi on-line, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 5 del presente articolo.

7. L'imprenditore turistico ha l'obbligo di dichiarare la capacità di utilizzazione della struttura ricettiva, che ai fini fiscali non può essere inferiore al livello minimo di utilizzazione. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro responsabile del turismo e del ministro responsabile delle finanze, determina il periodo di utilizzo e il livello minimo di capacità di utilizzo delle strutture ricettive.

Articolo 35

L'articolo 66 è così modificato:

"Articolo 66

Raccolta ed elaborazione di dati statistici

1. Il Ministero responsabile del turismo istituisce, in collaborazione con l'Autorità di coordinamento delle banche dati statali, il sistema di dati sul turismo ed è responsabile dell'amministrazione dei dati di questo sistema. I dati primari e secondari sono determinati con decisione del Consiglio dei Ministri in conformità con la legislazione in vigore per le banche dati statali.

2. La struttura preposta ai dati statistici presso questo Ministero raccoglie ed elabora mensilmente i dati e produce statistiche sul turismo basate su: a) dati amministrativi delle istituzioni pubbliche centrali e locali, responsabili della fornitura dei dati amministrativi;

b) dati provenienti dalle strutture ricettive sul numero dei visitatori, sul numero delle notti di soggiorno, sulla cittadinanza, residenza, sesso ed età;

c) dati provenienti da tour operator e agenzie di viaggio sul numero totale di visitatori per turismo in entrata e turismo in uscita, nazionalità e destinazione.

ç) ogni altro dato primario e secondario determinato con decisione del Consiglio dei Ministri.

3. I soggetti previsti dal comma 2 del presente articolo hanno l'obbligo di comunicare dati veritieri e accurato secondo i principi della statistica ufficiale.

4. I dati sono forniti gratuitamente nelle forme e nei tempi richiesti.

5. I dati messi a disposizione del Ministero competente per il turismo vengono utilizzati solo a fini statistici.

6. I dati raccolti ai sensi del comma 5 del presente articolo sono trasmessi all'Istituto di statistica.”.

Articolo 36

All'articolo 68, il punto 2 è così modificato: "2. Il Ministero responsabile del turismo, in collaborazione con il Ministero responsabile dell'istruzione e della formazione professionale, promuove la formazione professionale nel settore del turismo, al fine di mantenere gli standard e migliorare il servizio fornito dal settore turistico."

Articolo 37

L'articolo 71 è così modificato:

"Articolo 71

Illeciti amministrativi

1. Costituiscono illeciti amministrativi le seguenti violazioni, quando non costituiscono reato sarà multato come segue:

a) esercizio di attività di struttura ricettiva senza certificato di categorizzazione, ai sensi dei punti 1 e 2 del

L'articolo 43/1 di questa legge è punito con una multa calcolata in base al numero di camere come segue:

io. da 1 a 5 stanze da 20.000–50.000 ALL; ii. da 6 a 15

stanze con 100.000 ALL; iii. da 16 a 40 stanze con

200.000 ALL; iv. da 41 a 80 camere con 300.000 ALL;

C. oltre 80 camere per 400.000 ALL. b) l'uso non autorizzato o scorretto dei segni distintivi

della struttura ricettiva, senza effettuare l'operazione di classificazione di cui all'articolo 45 della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria di 200.000 ALL; c) esercitare l'attività agrituristica senza il relativo

certificato, ai sensi del punto 2 dell'articolo 45/1 del presente

dalla legge, è punito con la sanzione pecuniaria, commisurata al numero dei

locali, come segue: i. fino a 5 vani

50.000 TUTTE; ii. oltre 5 vani 100.000 ALL.

ç) mancato rispetto dei criteri per l'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 45/1 di questa legge, sarà punito con la multa di 100.000 ALL;

d) l'esercizio dell'attività senza la relativa licenza, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della presente legge, è punito con la multa di 200.000 ALL; dh)

l'esercizio dell'attività senza la relativa licenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria di LLE

300.000; e) lo svolgimento dell'attività, senza l'adempimento degli adempimenti definiti, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 53 della presente legge, è punito con la sanzione

pecuniaria di 100.000 LUL; è) l'esercizio dell'attività senza contratto o senza l'inserimento dei dati essenziali, definita al comma 1

dell'articolo 54 della presente legge, è punito con la sanzione

pecuniaria di LLE 100.000; f) l'esercizio dell'attività senza certificato, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, è punito con la multa

di 100.000 LUL; g) è punibile l'esercizio dell'attività senza l'adempimento del requisito definito al comma 2 dell'articolo 58 della presente legge

con una multa di 20.000 ALL;

gj) esercitare l'attività senza possedere i requisiti definiti al comma 1 dell'articolo 61 della presente legge

è punito con la multa di 100.000 ALL;

h) l'inosservanza dell'obbligo di custodire nel mezzo di trasporto il contratto concluso tra il vettore turistico e l'operatore turistico o l'agenzia di viaggio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 63 della presente legge, è punita con l'ammenda multa di 50.000 lek; i) il mancato rispetto delle condizioni e dei criteri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63

della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria di 100.000 ALL; j) l'esercizio dell'attività senza il relativo contratto, ai sensi del comma 1

dell'articolo 64 della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria di LLE 300.000; k) l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare al di fuori dell'area

delimitata nel contratto ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria di 150.000 ALL; l) manifestamente non ottemperante alle prescrizioni di sicurezza della stazione balneare, ai sensi del punto 2 dell'art

L'articolo 64 di questa legge è punibile con la multa di 50.000 ALL;

ll) mancata manutenzione e inquinamento degli spazi della stazione balneare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 64 della presente legge, è punito con la multa di 200.000 ALL;

m) la mancata attuazione delle condizioni tecniche minime secondo la tipologia della spiaggia, ai sensi della lettera "a" del comma 4 dell'articolo 64 della presente legge, è punita con la sanzione pecuniaria di

100.000 ALL; n) la mancata osservanza delle prescrizioni relative alle condizioni igieniche, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera "b", della presente legge, è punita con la sanzione

pecuniaria di LUI 200.000; nj) mancata attuazione delle prescrizioni di sicurezza presso la stazione balneare, ai sensi della lettera "c" del punto 4 dell'articolo 64 della presente legge è punito con la multa di 200.000 ALL;

o) l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni spettanti al bagnino, ai sensi della lettera "ç" del comma 4 dell'articolo 64 della presente legge, è punita con la sanzione pecuniaria di lek 100.000; p) l'assenza

del bagnino presso la postazione balneare è punita con la sanzione pecuniaria di 200.000 TLU; nei casi in cui il soggetto è recidivo si è puniti con la multa di 400.000 ALL; q) l'inosservanza degli obblighi definiti ai

commi 1 e 2 dell'articolo 64/1 della presente legge è punita con la sanzione pecuniaria di 50.000 ALL; r) l'assenza di un contratto di assicurazione

per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del punto 4 dell'art

secondo l'articolo 64/1 di tale legge gli imprenditori turistici sono puniti con la multa di 200.000 TUL;

rr) la mancata dichiarazione di dati statistici da parte delle strutture ricettive, degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio, ai sensi delle lettere "b" e "c" del comma 2 dell'articolo 66 della presente legge, è punita con la sanzione pecuniaria di 100.000 ALL;

s) l'errata dichiarazione dei dati statistici, ai sensi dell'articolo 66 della stessa legge, è punita con la multa di 100.000 ALL.

2. La sanzione pecuniaria, ai sensi del presente articolo, costituisce titolo esecutivo all'esito dell'esame del ricorso amministrativo ed è irrogata dalla struttura ispettiva competente presso l'Agenzia nazionale costiera, secondo la normativa vigente in materia ispettiva.

3. La sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 del presente articolo è pagata entro 10 giorni dalla data in cui il provvedimento di irrogazione della sanzione è divenuto titolo esecutivo, ai sensi della normativa vigente in materia di illeciti amministrativi.

Articolo 38

All'articolo 75 sono aggiunte le seguenti: a) Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1/1 come segue: "1/1. Il

Consiglio dei ministri ha il compito di emanare i regolamenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 11/1 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; punto 4 dell'articolo 31, punto 3 dell'articolo 45/1, punto 4 dell'articolo 64; punto 7 dell'articolo 64/1 e punto 1 dell'articolo 66."

b) Dopo il punto 2, sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4: "3. Il ministro responsabile del turismo è incaricato di emanare regolamenti in attuazione dell'articolo 28/1 entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questa legge; punti 1 e 2 dell'articolo 31/1; punto 2 dell'articolo 31/2; punto 3 dell'articolo 31/3; punto 6 dell'articolo 43/1; punto 1/1 dell'articolo 57; e punto 2 dell'articolo 60.

4. Il ministro responsabile del turismo e il ministro responsabile delle finanze sono nominati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di emanare lo statuto in attuazione del punto 15 dell'articolo 14."

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approvato il 4.4.2024.

Promulgato con decreto n. 154, del 17.4.2024, del Presidente della Repubblica d'Albania, Bajram Begaj.